

## CONVENZIONE

**Tra i Comuni di Genola e di Salmour per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale.**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di Genola, CF 00464700046, classe 4<sup>^</sup>, legalmente rappresentato dal Sindaco CAPELLO Gianfranco e il Comune di Salmour, CF 00367410040, classe 4<sup>^</sup>, legalmente rappresentato dal Sindaco SINEO Gian Franco, si conviene e si stipula quanto segue:

### PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di Genola, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27 aprile 2011, dichiarata immediatamente eseguibile, e l'Amministrazione Comunale di Salmour, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 21 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – OGGETTO E FINE**

I Comuni di Salmour (classe 4<sup>^</sup>) e di Genola (classe 4<sup>^</sup>), Provincia di Cuneo, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi di un unico segretario comunale per svolgere on modo coordinato e in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

### **ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Genola assume la veste di Comune capo convenzione.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO AN-**

## **TICIPATO**

La convenzione avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal \_\_\_\_\_, con possibilità di proroga.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento, o per mutuo consenso dei Comuni convenzionati o a richiesta di uno solo di essi, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da comunicare all'altro Comune giorni 30 (trenta) prima dello scioglimento.

## **ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Genola, Comune capo convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco dell'altro Comune. In mancanza di formale atto di dissenso si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario resta titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci, ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

## **ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca del Segretario è di competenza del Comune di Genola, Comune capo convenzione.

Qualora la violazione dei doveri di ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 465/1997, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione

della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario Comunale viene trasmessa entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune Capo Convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell' Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### **ART. 6 – ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

L'orario di esercizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati nella misura del 75 % per il Comune di Genola e del 25 % per il Comune di Salmour. I Sindaci dei Comuni intressati e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

#### **ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO - SPESE DI VIAGGIO**

Il trattamento economico e il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria convenzionata sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Sono a carico del Comune di Salmour le spese per l'accesso a questo Comune dal Comune di Genola (art. 45, comma 2, CCNL).

Il Comune di Genola, capo convenzione, assume il compito di anticipare al segretario titolare gli oneri stipendiali e gli altri oneri accessori spettanti (es. indennità di risultato, maggiorazione indennità di posizione, etc.), nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'ente interessato.

**ART. 8 – ONERI FINANZIARI – OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7, comma 3, saranno ripartite come segue:

- a) 75 % a carico del Comune di Genola;
- b) 25 % a carico del Comune di Salmour;
- c) Oneri accessori di esclusiva competenza del singolo Comune (es. indennità di risultato, maggiorazione indennità di posizione, tec.): 100 % a carico del Comuni interessato.

Ogni trimestre il Comune di Genola comunicherà all'altro Comune il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. L'altro Comune provvederà al rimborso del saldo della quota a lorocarico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

**ART. 9 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni interessati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di \_\_\_\_\_ :

Per il Comune di \_\_\_\_\_ .